
**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE
MODIFICHE AL
REGOLAMENTO
TASSA RIFIUTI (TARI)**

**ORGANO DI REVISIONE
COMUNE DI LUZZARA**

Verbale n. 50 del 25.05.2026

**Parere sulla proposta delibera consiliare n. 14 del 23.03.2025 avente ad oggetto:
MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI**

L'Organo di revisione ha preso visione della proposta delibera n. 14 del 23.03.2025 di cui in oggetto con la quale si intende procedere alla modifica del Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti "TARI" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 30/06/2021 sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000.

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 che dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

TENUTO CONTO CHE

- la Legge n. 199 del 30/12/2025 art. 1 comma 677, ha disposto, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) il differimento al 31 luglio dell'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e i regolamenti della TARI;

- la deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti” che, all’art. 10, prevede che *“I gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell’agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l’importo residuo dell’agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile”*;

RILEVATO

che l’ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende apportare modifiche e integrazioni relativamente al seguente articolo:

- Art. 14 – Riscossione - Comma 1

1. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

a) 30 giugno è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e l’acconto relativo al periodo gennaio – giugno;

b) 10 dicembre è liquidato il saldo con il conguaglio effettuato sulla base delle tariffe approvate per l’anno in corso.

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l’approvazione delle modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo comunale sui Rifiuti “TARI”.

L’Organo di revisione

dott. Patrizia Iotti